

**AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di BRESCIA**

**E per quanto di sua competenza
AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ROMA
AL SIGNOR MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ROMA**

**Il sottoscritto DI GIOVANNI ALFONSO, nato a SANGINETO (CS),
il 9 aprile 1958, residente in 21045 Gazzada Schianno (VA), VIA
GIUSEPPE VERDI N. 15, CONIUGATO CON FIGLI;**

In nome e per conto proprio, a tutela della propria persona e della sua famiglia, quale esercente la patria potestà su minori presenta formale DENUNCIA.

Ai fini delle eventuali notifiche per il presente atto elegge domicilio legale presso la propria abitazione.

PREMESSO CHE

Il 22 aprile 1997, presso la caserma dei Carabinieri di RHO (Milano), si accingeva a depositare tre denunce nei confronti di Magistrati della Procura e del Tribunale di Varese.

Dopo aver consegnava nelle mani di SALVATORE DI MURO Maresciallo capo una delle tre denunce (-documento 1- tre pagine), lo stesso, prima lo aggrediva verbalmente perché a suo dire non avrebbe dovuto consegnarla in quella caserma, e poi, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, rivelava notizie che dovevano rimanere segrete, avvisando e leggendo telefonicamente ad un Carabiniere della Legione Stazione di Azzate (Varese), la denuncia consegnatole.

Dopo circa un'ora, il Maresciallo Di Muro, chiese di consegnargli i documenti allegati alla stessa.

Rifiutando la consegna, il Maresciallo sosteneva che Di Giovanni avrebbe dovuto firmare il verbale perché lo avrebbe consegnato ugualmente.

Di Giovanni lo avvertì che avrebbe firmato solo se avesse scritto di averla letta ai Carabinieri di Azzate, ma ravvisato un pericolo, decise di ritirarla, ed il Maresciallo Di Muro ne fece copia prima di riconsegnarla, mettendo in pericolo la vita del denunciante e quella della sua famiglia da possibile vendetta dei denunciati.

Lo stesso giorno, alle ore 12.30 - 12.33 - 12.40 le tre denunce, (documento 1- tre pagine) (documento 2-due pagine) (documento 3-ventisei pagine) accompagnati da 54 atti, furono consegnate alla cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e su quella precedentemente consegnata al Maresciallo Di Muro, fu manoscritto il fatto successo in caserma.


VERIFICATO CHE:



Il 20 gennaio 1998, nel fascicolo presso la cancelleria del GIP OTTAVIO D'AGOSTINO del Tribunale di Varese, riguardante il procedimento penale 632/94 a carico di Alfonso Di Giovanni e altri 5 imputati per il reato di PECULATO, si trovava ben in vista, una missiva a firma OTTAVIO D'AGOSTINO, indirizzata al **Presidente del Tribunale**, di cui inizialmente riportava questa dicitura.

"Il sottoscritto Dottor Ottavio D'Agostino, Magistrato presso questo Tribunale, in data 26/11/1997 è stato notiziato della circostanza che il 22/9/1997 il G.I.P. presso il Tribunale di Brescia ha emesso decreto di archiviazione nei confronti suoi (e di altri Magistrati di questo Tribunale) nel procedimento 2010/97 r.g. - 2695/97 GIP Tribunale Brescia sorto a seguito di denuncia per associazione a delinquere a firma Di Giovanni Alfonso.

Dagli atti consegnati, risulta inoltre che, venuta meno la competenza ex art. 11 c.p.p., gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Varese.

 Dopo averne richiesto una copia, al rilascio la missiva non era più la stessa (**documento 4-una pagina**), ma n'è stata modificata sia l'intestazione, che l'impostazione. Essa è indirizzata al **Procuratore della Repubblica**, che sulla stessa non è più riportato l'accusa di **ASSOCIAZIONE A DELINQUERE**. Che la sua posizione nel fascicolo e la sua scoperta, aveva lo scopo di farlo desistere da altre possibile denunce contro gli stessi, perché, nel visionare gli atti ne notava altri falsi e di cui anche la trascrizione del dibattimento del processo del 13 giugno 1996.

E' palese, che dalla missiva del dott. OTTAVIO D'AGOSTINO, si deduce che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese è in possesso di tutte le denunce e le prove a loro carico.

Che hanno provveduto a modificare e cancellare tutte le prove che potessero accusarli.

E' noto dalle cronache giudiziarie, che nello stesso periodo in cui si depositavano le denunce a carico di Magistrati e Giudici del Tribunale di Varese, presso lo stesso Tribunale, si stava svolgendo un processo denominato **"ISOLA FELICE"** in cui sostenevano l'accusa il Sostituto Procuratore dell'Antimafia **AGOSTINO ABATE** della Procura di Varese e il Procuratore dell'Antimafia della Procura di Milano **ARMANDO SPATARO**. E' risaputo che il Presidente di Sezione **GIOVANNI POLIDORI** è legato da amicizia con il Sostituto Procuratore **AGOSTINO ABATE**.

E' intuibile, che sia stata falsificata una denuncia con lo scopo di ingannare la Procura competente, che sia stata elaborata, quali esperti che essi sono, in modo che il Tribunale di Brescia potesse archiviare la stessa e rispedire alla Procura di Varese gli atti facendo in maniera che niente potesse rimanere in mano al Tribunale di Brescia.

E' immaginabile, che i denunciati commettendo un delitto così grave, hanno pensato, tratti forse in inganno dalla denuncia in cui fu trascritto il fatto

della caserma dei Carabinieri di Rho, che Di Giovanni non avesse le copie che attestano la consegna alla Procura di Milano.

Dopo aver depositato presso la cancelleria della Procura di Milano le denunce, presso la Procura di Varese si sono verificati atti censurabili penalmente, come da fatti e da documenti che si accinge ad esporre e depositare.

SUI FATTI GIÀ DENUNCIATI NEI DOCUMENTI 1-2-3, DI CUI SI CONFERMA LA VERIDICITÀ DEI FATTI ESPOSTI E DI CUI SI ALLEGANO TUTTI GLI ATTI CONSEGNATI ALLA CANCELLERIA DELLA PROCURA DI MILANO, SI ESPONE E SI DENUNCIA FATTI PENALMENTE PERSEGUIBILI.

È il **16 aprile 1997** che al Di Giovanni fu notificata una nuova richiesta di rinvio a giudizio **datata 2 aprile 1997. (documento 5-tre pagine).**

Con decreto in data **23/11/1996 (quattro mesi dopo)** ancora in violazione del codice di procedura penale, il Giudice per le Indagini Preliminari dott. **Ottavio D'Agostino** fissava per il giorno **7/5/1997 ore 9.15** nel Tribunale di Varese, aula G.I.P.T., l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data **3/9/96 -**

Sulla base della richiesta di rinvio a giudizio del Sostituto Procuratore Massimo POLITI, **datata 2 SETTEMBRE 1996 (documento 6-tre pagine).**

Sul presupposto giuridico:

Ordinanza emessa dal Tribunale di Varese in data **13/6/96**, ai sensi dell'art. 521/2° c. C.P.P. con il quale il predetto Tribunale ha sospeso il procedimento già instaurato a carico degli imputati e ordinato la trasmissione degli atti al P.M. per la modifica dell'imputazione (da violazione dell'art. 316 c.p. a violazione dell'art. 314 c.p.), il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

Il giorno **30 aprile 1997**, l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Varese ha notificato e dato copia autentica del **RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO** della **PRETURA DI VARESE** presentato dall'avv. **CARLO ZONDA** con studio in Varese Via Morazzone n. 5, in data 14 marzo 1997, assistito e difeso per delega dall'avvocato **GIORGIO COSCIA. (documento 7-sei pagine)**

PREMESSO CHE

1) il punto 2 del decreto ingiuntivo rivela che il ricorrente con raccomandata R.R. provvedeva a dimettere mandato ricevuto,

2) che al punto 5 sostiene che il signor Di Giovanni Alfonso non ha provveduto al pagamento di quanto richiesto ed è rimasto debitore dell'importo totale di L. 6.364.733.

E' rilevabile dagli atti che si producono la falsità delle affermazioni del ricorrente avvocato Zonda, perché:

a) la revoca del mandato di cui al punto 1 fu ritirata dopo un colloquio telefonico tra Di Giovanni e l'avvocato Zonda, infatti, nella notula vi sono due atti del 24/04/95.

b) Il mandato fu revocato da Di Giovanni con lettera manoscritta datata 08/06/1995, in raccomandata con ricevuta di ritorno del 10/06/95 (perché, l'avvocato si rifiutava di chiedere e prelevare atti per la sua difesa), nella stessa s'invitava l'avvocato a far pervenire il proprio onorario e le spese sostenute (documento 8-due pagine)

-In data 21.08.95 l'avvocato Zonda inviava la notula delle sue competenze per un totale di L. 6.364.733 (documento 9-quattro pagine).

-Dalla lettura della stessa risultavano da pagare delle competenze mai eseguite:

-Nota del 26/06/94, trasmesso fax all'avv. Benzoni (Benzoni, avvocato per ricorso amministrativo presso TAR Lombardia contro Comune di Gazzada Schianno). (L. 5.000+20.000)-il 26/06/94 era domenica ed è impossibile che sia stato spedito il fax, inoltre non risulta agli atti dell'avvocato Benzoni.

-Nota del 28/06/94 stesa istanza di revoca (L 100.000). Che cosa corrisponde l'istanza di revoca della data di cui sopra.

-Nota del 30/06/94 depositata istanza di revoca (L 30.000). Che cosa è l'istanza depositata il 30/06/94?

-Nota del 1/07/94 sessione telefonica con il cliente (L 20.000)- mai avuta.

-Nota del 2/07/94 Sessione in studio col cliente (L 60.000)- mai avuta.

-Nota del 7/07/94 esame e studio ordinanza (L 80.000) - l'ordinanza è stata notificata il 25/07/94 pertanto non poteva esaminarla.

-nota del 23/03/95 in cui faceva pagare L.1.000.000 (unmilione) per una prestazione avanti il Tribunale del Riesame che non risultava.

con missiva datata 03/09/1995, in raccomandata del 3/10/95 si faceva una esplicita richiesta di documenti, regolarmente fatti pagare, all'avv. Carlo Zonda ma che se ben guardato da consegnare (documento 10-due pagine).

Che il 3.10.95 percepiva tramite vaglia postale la somma di L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) quale acconto del suo onorario (documento). Come da parcella n. 400 regolarmente pagata (documento 11-una pagina).

Che al punto 5 del decreto ingiuntivo si addebita tutto l'importo senza averne detratto quelli già percepiti (lire 1.300.000).

IL SOTTOSCRITTO DENUNCIA.

Che con il presente decreto ingiuntivo, in collaborazione con i Magistrati, consapevoli dei poteri che essi esercitano, e sotto la minaccia del potere Giudiziario, creano nel Di Giovanni, uno stato di paura e di timore viziandone la volontà, lo inducono a pagare un'illecita pretesa, estorcendogli denaro, colpendolo sul piano economico al fine di farlo desistere da continuare nell'azione di difesa contro accuse calunniose.

Nello stesso periodo, anche l'avvocato Bruno provvedeva a chiedere liquidazione del suo onorario (documento 12-quattro pagine).

SI DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
COMPETENTE E A TUTTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI
ALL'INTESTAZIONE, OGNUNO PER LE PROPRIE COMPETENZE.

CHE:

il 5 maggio 1997, L'UFFICIALE GIUDIZIARIO del TRIBUNALE DI VARESE, ha notificato a Di Giovanni, un avviso di fissazione udienza preliminare del GIPT OTTAVIO D'AGOSTINO del TRIBUNALE DI VARESE procedimento penale 535/94, riguardante il reato di cui all'art. 368 c.p. (documento 13-una pagina).

Su richiesta del P.M. Domenico NOVARA, con decreto in data 21/2/1997, il giudice per le Indagini Preliminari dott. Ottavio D'AGOSTINO, ha fissato per il giorno 13/6/1997 ore 9.15 nel Tribunale di VARESE, aula GIPT, l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 21/2/97, con invito per il P.M. a trasmettere la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio (documento 14-due pagine).

Sulla base di una denuncia querela presentata il 5 marzo 1994, così come riferito il 18 novembre 1995 dall'ispettore Catalano nel momento in cui sentito Di Giovanni come persona indagata, ne leggeva la stessa, e come si denunciava il 22 aprile 1997. Ma, essendo la Procura di Varese in possesso delle denunce a loro carico, non solo ne hanno cambiato la data, ma persino i fatti. (documento 15-tre pagine).

Il 7/5/97, l'udienza preliminare del procedimento penale n. 632/94 riguardante il reato di PECULATO, fu rinviata al **30 luglio 1997** per lo sciopero degli avvocati.

Era assente l'avvocato d'ufficio del Di Giovanni avv. Prestinoni.

Imputati presenti- DI GIOVANNI ALFONSO E MURATORI LUIGI.

L'avvocato Bruno Stefano si offre come difensore d'ufficio del Di Giovanni.

Il GIP Ottavio D'Agostino rifiuta, rinvia al 30 luglio, e avvisa che la stessa richiesta di rinvio a giudizio è valida per la data di cui sopra.

L'otto maggio 1998, negli uffici dell'ordine degli avvocati e procuratori di Varese presso il Tribunale, chiedeva all'impiegata quando fosse stata fatta richiesta di liquidazione della notula dell'avvocato Zonda riguardante un mandato a nome Di Giovanni Alfonso; ella rispondeva che la notula regolarmente liquidata era stata richiesta il 21.2.96 per un importo di L. **63.000** (sessanta tremila lire).

Il 29/5/1997, Di Giovanni, dava mandato di difesa all'avvocato Alfonso **BRIGHINA** del foro di Varese, con studio in Via Marcobi 10, Varese, per la difesa del reato di CALUNNIA (**documento 16-una pagina**).

L'avvocato chiese tre milioni per assisterlo in Udienza Preliminare.

Lo stesso giorno ricevette un assegno di L. 1.820.700 regolarmente incassato (**documento 17-una pagina**).

L'avvocato Brighina, consegnava alcuni atti prelevati dal fascicolo presso la Cancelleria del GIP, e chiedeva di verificare se tutto fosse in ordine.

1 - DENUNCIA-QUERELA A FIRMA AVV. BUSIGNANI FABRIZIO (**documento 15**);

2 - ATTO MANOSCRITTO IN CUI SI VUOLE FARE CREDERE IL GIORNO DEL DEPOSITO DELLA DENUNCIA (**documento 18-una pagina**);

3 - VERBALE D'ASSUNZIONE D'INFORMAZIONI DEL 23 NOVEMBRE 1995 DI CRISERA' NUMERATO DALLA PROCURA 26 E 27 (**documento 19-due pagine**);

4 - VERBALE DEL 18 MARZO 1996 NUMERATO DALLA PROCURA CON 33 E 34 (**documento 20-due pagine**);

5 - MISSIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE INDIRIZZATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA NUMERATA DALLA PROCURA COL 38 (**documento 21-una pagina**);

6 - CONTESTAZIONE D'ADDEBITO A FIRMA SACCHI ANTONINO DATATA 20 GENNAIO 1994 NUMERATA SEMPRE DALLA PROCURA COL 39 E 40 (**documento 22-due pagine**).

Dal controllo degli atti di cui sopra, rilevava, e informava l'avvocato BRIGHINA Alfonso difensore di fiducia, di cui aveva percepito £ **1.820.700 (un milione ottocento ventimila settecento lire)** quale acconto per le sue prestazioni all'udienza preliminare, che:

a) la denuncia riguardante il (**documento 15**) non era la stessa letta il 17 novembre 1995 nell'interrogatorio avuto avanti il Maresciallo capo dei C.C. presso il Tribunale, e che essa non riportava più la data di consegna del 5 marzo e non era più firmata dal Segretario comunale Giuseppe Massimo Criserà.

b) Che l'indagine aveva superato i termini di legge, e che non erano mai state notificate le proroghe a proseguirle.

c) Che dai verbali d'assunzione d'informazioni riguardante il segretario comunale Giuseppe Massimo Criserà, metteva al corrente l'avvocato che il segretario mentiva, e gli mostrava le missive del 14 febbraio 1994 indirizzate ai dipendenti del comune di Gazzada Schianno. Per cui, se il verbale fosse stato vero, Criserà mentiva (**documento 23 + 23 bis-due pagine**).

d) Di essere accusato di CALUNNIA, sulla base di una denuncia-querela, senza che fosse stato aperto un procedimento penale nei confronti dei denunciati.

e) Che al punto 3 della missiva (**documento 21**) firmata "dott. Giuseppe Massimo Criserà" indirizzata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE, c'è scritto:

si trasmette copia fotostatica dei cartellini di presenza relativi ai mesi d'ottobre - novembre e dicembre 1993 del personale di polizia municipale.

E' intuibile che l'omessa indagine a verificare l'esistenza delle contraffazioni sui cartellini dei mesi antecedenti la denuncia, ha lo scopo di salvaguardare gli interessi dei denunciati, e abusando e minacciando con il potere conferitogli dallo stato, il P.M. DOMENICO NOVARA simula procedimenti penali e accusa persona che sa innocente.

Che all'ultimo punto della stessa missiva, c'è inoltre scritto:

Si comunica altresì che è stata informata l'impiegata CALISTRI MARIA LUISA del fatto che dovrà presentarsi presso codesto ufficio, palazzo di Giustizia di Varese - sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Varese - Ufficio della Polizia di Stato, il giorno c.m. alle ore 9.00.

E' del tutto insolito una prassi del genere. Che, chi dovrebbe fornire informazioni riguardanti reati, possa essere avvisato dal denunciato e non dall'autorità competente.

f) E' rilevabile e si denuncia per il reato del caso, e di cui è stato messo a conoscenza l'avvocato Brighina, che l'atto numerato 39 e 40 (documento 22), prelevato e rilasciato dalla cancelleria del GIP presso il Tribunale, che forma oggetto d'indagine della Procura, sulla quale è opposto il timbro del "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 25 LUGLIO 1994" del Comune di Gazzada Schianno, esso non è oggetto d'indagine della Procura, perché sulla stessa vi sono affissi diritti di cancelleria annullati col timbro di: TRIBUNALE DI VARESE - UFFICIO GIPT - 4-3- 1997 - depositato da.

L'atto di cui sopra, non è stato oggetto d'indagine della Procura della Repubblica, ma esso è stato consegnato alla Cancelleria del GIPT Ottavio D'AGOSTINO il 4 - 3- 1997, dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Che ancora una volta, con atti intimidatori e minacciosi nei confronti di Alfonso Di Giovanni da parte del P.M. e del GIP, coscienti di esercitare un potere che nessun cittadino può contrastare, consapevoli di poter contare sulla collaborazione degli avvocati, anche se essi sono di fiducia.

Che della falsità dell'atto ne fu messo a conoscenza l'avvocato Brighina.

Che l'avvocato chiese copia degli atti che lui stesso gli aveva consegnato sostenendo di non trovare piu' le sue.

Che l'avvocato Brighina, ha informato la Procura che ha provveduto a cancellare le prove.

È rilevabile dalla stessa, come già si denunciava, che essa non riporta piu' la data di consegna alla procura 5/3/94 e non è piu' firmata da Criserà, ma bensì porta la data del 14/3/94 ed è firmata da un avvocato.

Che nella precedente, (letta al momento dell'interrogatorio) non dichiarava di esserne venuto a conoscenza nel dicembre 1993.

Ma, avendo copia delle denuncia, i Magistrati sanno che cosa si stava denunciando e ne hanno modificato e falsificato l'atto.

Che la stessa pur iniziando con "IL SOTTOSCRITTO DOTT. CRISERA MASSIMO GIUSEPPE" non è firmata da Criserà.

Inoltre sull'atto numerato dalla Procura 38 (documento 21) c'è scritto: "IN ESITO ALLA VOSTRA RICHIESTA DATATA 21.07.1994, CON LA PRESENTE:"

Che la presente, serve a confondere e far credere che questi documenti siano stati consegnati il 21 luglio 1994.

SI DENUNCIA CHE:

l'avvocato BRIGHINA ALFONSO, difensore di fiducia, non si è presentato all'Udienza Preliminare del 13 giugno 1997.

Fu con sorpresa, che venne a conoscenza di avere un difensore di d'ufficio.

Che l'avvocato motivava la sua assenza con ISTANZA, chiedendo il rinvio dell'udienza (documento 24-una pagina) perché,

sosteneva, di essere impegnato in altri processi (ISOLA FELICE E DOMUS TERAPICA).

Ma che egli, la sera prima nel suo ufficio, dichiarava:
"NON TI POSSO AIUTARE, NOVARA È MIO AMICO."
"MI HA AIUTATO QUANDO ABATE MI HA FATTO UNA CAROGNATA".

E' intuibile che la carognata cui si riferisce l'avvocato Brighina, sia quando la Guardia di finanza ha fatto irruzione nel suo ufficio, su ordine del Pubblico Ministero Agostino Abate che svolgeva l'accusa nel processo Isola Felice, e di cui l'avvocato era difensore di imputati.

Ma in quel momento non ci fece caso, perché gli assicuro' : "CI VEDIAMO DOMANI".

13 giugno 1997, l'avvocato di fiducia Alfonso BRIGHINA, essendo a conoscenza di fatti gravi, di reati commessi dai Magistrati, pur avendo percepito £ 1.820.700 (un milioneottocentoventimilasettecentolire) quale acconto per le sue prestazioni avanti il GIP non si è presentato all'udienza preliminare affermando falsamente e in accordo con i Magistrati di essere impegnato in altri processi denominati "ISOLA FELICE" e "DOMUS TERAPICA".

Era designato a norma dell'art. 97 comma 4, l'avv. BASILICO come difensore d'ufficio.

E' RIVELABILE ESSENDO PRESENTE IN AULA, E COME D'ALTRONDE C'È SCRITTO SUL VERBALE DELL'UDIENZA PRELIMINARE.

che l'avvocato Basilico, pur essendo stato nominato d'ufficio faceva presente e chiedeva il proscioglimento perché sarebbe trascorso il termine delle indagini preliminari senza lo svolgimento di una attività istruttoria, (documento 25-due pagine).

DENUNCIO A CHI DI COMPETENZA, CHE ESSENDO PRESENTE IN AULA, NE' CONFERMO LA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI DELL'AVVOCATO BASILICO.

COME FATTO TRASCRIVERE DALLA COLLABORATRICE DELLA CANCELLERIA DEL GIP, (documento 26-tre pagine) MA ESSENDO DIFENSORE D'UFFICIO, NON POTEVA SAPERE FATTI A CONOSCENZA DELL'AVVOCATO BRIGHINA, DEL P.M. E DEL GIUDICE PER L'INDAGINE PRELIMINARE.

CHE DOPO L'AFFERMAZIONE DI BASILICO, IL PUBBLICO MINISTERO NOVARA RISPONDEVA: "IO FACCIO QUELLO CHE VOGLIO" E NON COME C'E' SCRITTO SUL VERBALE, "IL P.M. FA RILEVARE CHE QUELLO CHE E' IMPORTANTE E' LA DATA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO MOD. 21



**COINCIDENTE CON LA DATA DI INVIO DELLA
INFORMAZIONE DI GARANZIA".**

30 luglio 1997, nell'udienza Preliminare per il reato di PECULATO procedimento penale n. 1253/96 n. 632/94. Sulla seguente motivazione.

IMPUTATI:

"del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p.v. e 314 c.p. perché con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso - come custode e gestore di discarica comunale ed essendo, quindi, incaricato di un pubblico servizio - nell'esecuzione dello stesso vendeva ai rappresentanti dell'impresa MANERA Silvio & C. s.a.s. rottami ferrosi depositati in discarica, che dovevano invece essere smaltiti secondo procedure e con modalità diverse dalla vendita ai privati."

Il P.M. MASSIMO POLITI, nell'udienza preliminare, affermava di non essere troppo rigido con l'ordinanza del Giudice Polidori, pertanto chiedeva un supplemento di indagini per verificare se le amministrazione comunali avessero avuto dei danni dalla vendita dei rottami ferrosi.

Il GIP Ottavio D'Agostino acconsentiva e restituiva gli atti al P.M.

Sulla pericolosità che rappresentavano per Di Giovanni. Per la gravità dei fatti che essi commettevano senza che qualcuno potesse contrastarli. Per le continue minacce che subiva da parte della Magistratura ogni volta in cui presso il comune di Gazzada Schianno aveva da controbattere l'amministrazione. Dopo l'ingiunzione da parte dell'avvocato Zonda Carlo, Dopo che l'avvocato Brighina Alfonso non si è presentato all'udienza preliminare, Di Giovanni si è dimesso da dipendente del Comune.

Novembre 1997, nella cassetta della posta, ha trovato una cartolina della Legione Carabinieri della Stazione di Azzate (Varese), sulla quale si chiedeva di presentarsi presso gli stessi per essere sentito come persona informata sui fatti.

15 gennaio 1998, un avviso di notifica dell'Ufficiale Giudiziario IVANA FRANCHI, informava che copia di citazione del 4-2-98 alle ore 9.15 era stata depositata nella casa comunale di Gazzada **(documento 27-una pagina).**

20 gennaio 1998, una lettera dell'avvocato Renato PRESTINONI del foro di Varese, avvisava di essere stato nominato difensore d'ufficio nel procedimento penale per l'udienza del 4-2-98, (l'avvocato Prestinoni, è stato nominato difensore d'ufficio anche il 30 luglio 1997, per lo stesso procedimento penale). **(documento 28-una pagina)**

E' RILEVABILE E SI DENUNCIA A CHI DI COMPETENZA CHE:
sull'avviso di fissazione udienza preliminare del Giudice Ottavio D'AGOSTINO c'è scritto:

"Che con decreto in data **15/9/1997** il Giudice per le Indagini Preliminari dott. Ottavio D'Agostino ha fissato per il giorno **4/2/1998** ore 9.15 nel Tribunale di Varese, aula G.I.P.T. , l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data **3/9/96** - con invito per il P.M. a trasmettere la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio. Ad esso era allegato la richiesta del rinvio a giudizio del Pubblico Ministero Massimo POLITI (documento 29-sei pagine).

La stessa richiesta di rinvio a giudizio datata 3 settembre 1996, era già stata notificata il 16 aprile 1997 (documento 5).

Con la stessa richiesta di rinvio a giudizio datata 3 settembre 1996, è già stata fatta una Udienza Preliminare il 07 maggio 1997 poi rinviata al 30 luglio 1997, in cui il P.M. Massimo POLITI chiedeva un proseguimento d'indagini per verificare se veramente le amministrazione pubbliche avessero subito dei danni.

È intuibile, che con questi atteggiamenti i magistrati di Varese, attendevano l'esito della Procura di Brescia sulla falsa denuncia trasmessa.

Si rileva e si denuncia a chi di competenza, che il giorno 18 gennaio 1998 alle ore 10.05 un Carabiniere della Stazione di Azzate, ha notificato mediante consegna di copia, nelle mani del sottoscritto, un invito del maresciallo Capo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Azzate Domenico CIRIGLIANO, a presentarsi presso gli uffici dello stesso per essere sentito in qualità di persona informata sui fatti, in ordine alla denuncia presentata in data **30.11.1993** ma che Di Giovanni era già stato rinviato a giudizio per il reato di calunnia. (documento 30-una pagina).

Il **24 gennaio 1998**, davanti il Maresciallo Cirigliano Domenico, su delega ricevuta dal **dott. G. FAZIO P.M. della Procura circondariale di Varese**, (così come confermava lo stesso), per salvaguardare attività illecite dei suoi colleghi, ha simulato un procedimento penale, con lo scopo di raggirare Di Giovanni pensando di fargli credere che ciò che aveva denunciato il 22 aprile non fosse vero.

Dopo aver letta la denuncia presentata il 30.11.93, di cui si preoccupava di fargli conoscere il numero del procedimento penale n. **11369**.

Gli chiedeva di rispondere a fatti denunciati quattro anni prima, ma di cui era già stato rinviato a giudizio per il reato di calunnia.

Si denuncia per i reati del caso, che il 12 marzo 1994, nei registri della Procura presso la Pretura Circondariale di Varese, non esisteva nessun procedimento penale n. **11369/93**.

Che, il 13 giugno 1997, nell'aula GIPT del Tribunale di Varese, il Giudice Ottavio D'Agostino chiedeva personalmente se intendeva tenere come avvocato di fiducia Brighina Alfonso.

Mentre sul decreto che dispone il giudizio, c'è scritto Avv. Stefano Bruno di Varese. **(documento 31-quattro pagine)**

RILEVATO

che nella documentazione riguardante il reato di CALUNNIA, richiesta alla cancelleria del GIP Ottavio D'Agostino, é stato consegnato un documento numerato dalla Procura col 35, **non richiesto**, in quanto non era agli atti. **(documento 32-una pagina)**

Esso porta il timbro della Procura della Repubblica presso pretura circondariale di Varese. Indirizzato

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA presso la pretura Circondariale P.za Cacciatori Delle Alpi, 2 21100 Varese.

Si denuncia che: la Procura presso la Pretura circondariale si trovava in via MAGENTA E NON IN PIAZZA CACCIATORI DELLE ALPI.

Che il GIP È IN POSSESSO DI TIMBRI DI COMPETENZA DI ALTRI UFFICI, O QUANTOMENO HA LA POSSIBILITÀ DI SERVISIENE PER FALSIFICARE DOCUMENTI PROCESSUALI.

Che la stessa, con firma del Sindaco Alfonso Minonzio del Comune di Gazzada Schianno, in fondo alla pagina, c'è manoscritto: "CONSEGNATO FASCICOLO ALLA SEGRETARIA DEL DR. FAZIO, OGGI 19-3-94, che questo ha lo scopo, visto le denunce presentate, di confondere e far credere all'imputato che fosse stato aperto un procedimento penale a carico di Sacchi Antonino.."

9 Febbraio 1998, alle ore 09.30, presentatosi presso la cancelleria del Tribunale per chiedere il decreto che dispone il giudizio del reato di Calunnia dell'udienza preliminare del 13 giugno 1997.

L'addetta alla cancelleria lo manda alla cancelleria del GIP in quanto gli atti non erano ancora pervenuti.

Presso la cancelleria del GIP ha fatto richiesta con modulo prestampato del DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO per il reato di calunnia del 13 giugno 1997, e del verbale dell'udienza preliminare.

Nello stesso momento, chiedeva rilascio della trascrizione del dibattimento del processo denominato MOLINARI + CINQUE del 13 giugno 1996 redatto con stenotipia.

Nel prendere visione dell'atto, ne notava subito che era stato falsificata. La trascrizione riportava affermazioni false. Mancava il visto del Presidente Giovanni Polidori, e notava in essa che le domande erano fatte dal P.M..

Avvisavo l'addetta che avrei potuto sporgere di nuovo denuncia all'autorità di Brescia.

È Su queste affermazioni che la sera dello stesso giorno alle:

Ore 19.30, il Brigadiere Toro della Regione Carabinieri Lombardia Stazione di Azzate, gli notificava un avviso di fissazione per una nuova Udienza Preliminare, in quanto, il 4 febbraio 1998, il Giudice Dr. MARCO LUALDI, rinviava al 24/2/98 ore 9.00 l'udienza per uno sbaglio di notifica ad un avvocato di fiducia dell'imputato MURATORI LUIGI, che, invece di notificarlo all'avv. BONOMI LUIGI, sembrerebbe sia stato notificato all'avv. BUSIGNANI FABRIZIO.

DALLA NOTIFICA DEL BRIGADIERE DEI CARABINIERI TORO, CHE SU FAX DELLE ORE 11.30 DELL'UFFICIO DEL GIUDICE PER L'INDAGINE PRELIMINARE DAVA AVVISO DI FISSAZIONE NUOVA UDIENZA PRELIMINARE E' RILEVABILE:

L'ausiliario
in relazione al procedimento n. 1253/96 R.G. GIPT
nei confronti di Molinari Mario - Bonari Alessio - Dan Valentino -
Muratori Luigi - Di Giovanni Alfonso - Bardelli GianMaria
per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 314 c.p.

COMUNICA

agli imputati:

MOLINARI MARIO RES. IN VARESE VIA AMENDOLA 26
BONARI ALESSIO RES. IN RANCIO VALCUVIA VIA PAPA
GIOVANNI XXIII 1
DI GIOVANNI ALFONSO RES. IN GAZZADA SCHIANNO VIA
VERDI 15
BARDELLI GIANMARIA RES. IN CASTRONNO VIA BRUGHIERA
63

ai difensori:

AVV. RENATO PRESTINONI DI VARESE - dif. d'ufficio di Di
Giovanni
AVV. LUIGI BONOMI DI VARESE - dif. di fiducia di Muratori.

Alle persone offese:
AMM.NE ECC.

AL P.M. - sede - Dr. POLITI

che nell'udienza preliminare del 4/2/1998 il Giudice Dr MARCO
LUALDI ha emesso la seguente Ordinanza:

"OMISSIS -

".....il Giudice rinvia al 24/2/1998 ore 9.00"

Dalla stessa è rilevabile che l'avv. di fiducia di Muratori Luigi è
l'avvocato Bonomi Luigi e non Busignani Fabrizio, benché ne avesse
sempre rappresentato la difesa così come da tutte le altre notifiche.

24 febbraio 1998, nell'aula GIPT del Tribunale di Varese, l'avv.
difensore di Muratori Luigi era ancora l'avv. Busignani Fabrizio.

Per confondere Di Giovanni e per rimediare all'errore commesso nella notifica del **9 febbraio**, tra gli atti consegnato a Di Giovanni dalla cancelleria del Giudice OTTAVIO D'AGOSTINO, c'era un foglio con timbro e firma dell'avvocato BUSIGNANI FABRIZIO, indirizzato al Sostituto Procuratore MASSIMO POLITI, (documento 33-una pagina)
L.

Del presente atto non ha mai fatto richiesta, ma serviva a far credere e a dimostrare che l'avvocato BUSIGNANI era l'avvocato difensore di fiducia di MURATORI LUIGI.

Sarebbe stato anche credibile, se ancora una volta non vi fossero degli errori troppo evidenti da poter pensare che sia stata scritta dall'ufficio dell'avvocato.

in essa c'è scritto:

Il sottoscritto dott. Proc. Fabrizio Busignani del Foro di Varese, quale difensore di fiducia del Sig. Giovanni Muratori, nel procedimento in epigrafe indicato,.....
Muratori si chiama LUIGI.

Sulla stessa inoltre è riportato il timbro:

DEPOSITATO IN SEGRETERIA 28 GIUGNO 1996 . IL
SEGRETARIO.

ANCORA

Sullo stesso atto vi sono anche due diritti di cancelleria da 2000 lire l'uno, annullati dal timbro del Tribunale di Varese, ufficio GIPT, depositato da, e di cui si scorge la data del 25 giugno 1996, mentre è stata scritta con la data del 27 giugno 1996.

**CHE PUR ESSENDO INDIRIZZATA AL SOSTITUTO
PROCURATORE MASSIMO POLITI DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE, SU ESSA
NON E' RIPORTATO IL TIMBRO DELLA PROCURA MA
BENSÌ QUELLO DEL GIPT DEL TRIBUNALE.**

Il 24 febbraio, aula GIPT, UDIENZA PRELIMINARE contro Bardelli GianMaria, Muratori Luigi, Di Giovanni Alfonso, Bonari Alessio, Dan Valentino, Molinari Mario per il reato di PECULATO. Assente il difensore d'ufficio di Alfonso Di Giovanni avv. PRESTINONI.

Pubblico Ministero, **Agostino ABATE**.

Su invito del Pubblico Ministero ABATE, Di Giovanni esce dall'aula in quanto in quel momento stava masticando una gomma americana. Nel frattempo è stato nominato un altro difensore d'ufficio, non sa chi sia.

DIBATTIMENTO.

Il P.M. AGOSTINO ABATE, sostiene e chiede al GUP DOTT. LUALDI ulteriore indagini, in quanto, come da sue parole, visto che gli atti gli sono stati consegnati il 12 febbraio, ha ravvisato alcune irregolarità.

Sostiene, il P.M. che non sono state imputati a Di Giovanni altre fatture.

E inoltre, siccome il titolare della ditta Manera in altre fatture intestate a Bardelli GianMaria, aveva inserito la via di casa di quest'ultimo e non la via dove era situata la discarica, chiedeva e otteneva ulteriori indagini per imputare un reato anche a Manera Silvio.

Dopo l'affermazione di Abate, l'avvocato Matera si dimetteva, l'avv. Martelli si associava.

Ma visto l'insistenza del P.M ABATE a continuare la farsa, con un gioco di parole, l'avvocato Matera ribatteva che lui si **rimetteva** a ciò che aveva detto il dott. ABATE.

Gli atti tornano alla Procura nelle mani del Sostituto Procuratore Agostino ABATE.

Non c'è nessuna logica, se non che, il Pubblico Ministero Agostino Abate, chiamando a se i procedimenti penali simulati dalla Procura di Varese contro Di Giovanni, ha lo scopo di salvaguardare i reati dell'amico e Giudice GIOVANNI POLIDORI.

Consapevole quale Procuratore dell'Antimafia, di esercitare un potere superiore a quello dei suoi colleghi.

Consapevole quale Procuratore dell'Antimafia di incutere più paura nelle persone che non i suoi colleghi.

Consapevole che può contare su amicizie della Procura di Milano, il P.M. Agostino Abate, accusa persone che sa innocenti, pensando di poter ingannare Di Giovanni, facendo che, accusandolo di reati inesistenti, egli possa credere che ciò che aveva denunciato il 22 aprile 1997 non fosse stato reato.

2 maggio 1998, presso la cancelleria del **Tribunale penale** di Varese, chiedeva all'addetta alla cancelleria informazioni riguardanti due processi che si sarebbero dovuto svolgere (secondo l'avvocato Brighina) il 13 giugno 1997.

1) - ISOLA FELICE

2) - DOMUS TERAPICA.

Processi, che lo stesso giorno l'avvocato Brighina avrebbe dovuto assistervi.

L'impiegata, guardando i registri del Tribunale affermava che nessun processo ISOLA FELICE c'era stato il 13 giugno 1997, e che DOMUS TERAPICA si sapeva già dal 6 che non ci sarebbe stato.

Sulla base di queste affermazioni, ha presentato una richiesta (già preparata precedentemente) in forma scritta indirizzata al Presidente del Tribunale.

Inoltre chiedeva istanza di revoca dell'udienza preliminare del 13 giugno 1997 presentata dall'avvocato Alfonso BRIGHINA difensore di fiducia di Alfonso Di Giovanni nel reato di CALUNNIA

2 maggio 1998, ore 11.30, presso la cancelleria della Pretura Circondariale di Varese situata in via Magenta, chiedeva al cancelliere se vi fosse aperto un procedimento penale a firma Di Giovanni Alfonso del **1993 con il numero 11369**.

Dagli atti presso la cancelleria non risultava nessun numero **11369** con firma Di Giovanni Alfonso.

Pertanto, con richiesta scritta (sempre già preparata) indirizzata al Procuratore presso la Pretura Circondariale ne chiedeva conferma. **(documento 34-due pagine)**

8 maggio 1998, cancelleria del Tribunale di Varese, ritiro della documentazione richiesta.

Con stupore, è stato rilasciato un documento in cui confermavano che il 13 giugno si era svolto il processo denominato ISOLA FELICE **(documento 35-una pagina)**.

Mentre per DOMUS TERAPICA, spiegava l'impiegata, che se non veniva scritto e perché non si era svolto.

Le affermazione false rilasciate con il documento 37, atto a difendere il Sostituto Procuratore Domenico NOVARA, ed il Giudice per le Indagine Preliminare Ottavio D'AGOSTINO, oltre all'avvocato Brighina Alfonso, non trovano riscontro nelle notizie apparse sui giornali del mese di giugno 1997 "LA PREALPINA" di Varese, sulla quale si accerta il contrario di quello dichiarata dall'addetta alla cancelleria presso il Tribunale, e dal quale è riscontrabile che il **PROCESSO ISOLA FELICE E' STATO CELEBRATO** in data diversa. **(documento 36+36bis-copie Prealpina)**

25 maggio 1998, ore 21.43, l'avvocato BRIGHINA, telefonicamente avvisa e rammenta a Di Giovanni che domani avrebbe avuto l'udienza del processo per calunnia.

Dopo aver rammentato all'avvocato Brighina di aver percepito dei soldi per la sua difesa, e che non si è presentato all'udienza preliminare.

L'avvocato faceva finta di non ricordare, ma col suo atteggiamento stava cercando di farlo andare al processo. L'avvocato si congeda dando appuntamento a Di Giovanni il giorno dopo in via Foresio, stabile adibito a tribunale.

Avv. Brighina: "allora sig. Di Giovanni ci vediamo domani alle ore 9.00, anzi venga anche dieci minuti prima per guardare le carte che studiamo la difesa."

26 maggio 1998, ore 9.15, via Foresio, ex Aermacchi, adibita a Tribunale di Varese.

Presidente: **GIOVANNI POLIDORI.**

Benché fosse stato denunciato dal sottoscritto, presiede il processo.

C'è una quarta persona con la corte, da quello che si conosce dai giornali, è il Presidente della CORTE D'ASSISI. Dott. Arturo SOPRANO.

Accusa: AGOSTINO ABATE.

Assente: AVVOCATO BRIGHINA ALFONSO.

In mancanza dell'avvocato di fiducia, tra gli avvocati presenti in quanto si sarebbero dovuti svolgere altri processi, viene nominato un avvocato d ufficio. Prima l'avv. LUCCHINA, ma chiede l'astensione, in quanto, sostiene che Di Giovanni lo aveva già contattato, ma di non avergli dato mandato.

(È giusta l'affermazione dell'avvocato Lucchina, fu contattato prima dell'udienza preliminare, ma constatato che era il difensore di un imputato nel processo MOLINARI + CINQUE del 13 giugno 1996 per il reato di PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI, e che egli non fece nulla per evitare quello che ha fatto il Presidente POLIDORI, non gli fu dato mandato).

Prende la parola il Sostituto Procuratore Dott. ABATE.

"Visto gli atti, e soprattutto i verbali di assunzione di informazione della sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri presso il Tribunale, sulle dichiarazioni rilasciate dal segretario comunale Criserà, dove afferma il 23 novembre 1995 alle ore 12.30, (quando è stata fatta notare dal sig. Di Giovanni, l'alterazione del cartellino relativo al vigile urbano Sacchi Antonino, dopo aver constatato che corrispondeva al vero, abbiamo preso i provvedimenti del caso, informando fra gli altri il comando stazione Carabinieri di Azzate)."

"Visto inoltre" continua il P.M. ABATE

"Il verbale del 18 marzo 1996 in cui conferma le dichiarazioni rese negli uffici della Polizia Giudiziari il 23.11.1995, nel quale sostiene che la circostanza non è stata formalizzata con un atto ufficiale."

"Visto che presso i Carabinieri di Azzate" continua Abate, "non risulta nessuna denuncia a carico del vigile urbano Sacchi Antonino.

Chiedo il proscioglimento per Di Giovanni perchè il fatto non sussiste, e chiedo indietro gli atti per imputare al segretario Criserà il reato di omissioni d'atti d'ufficio."

La corte si ritira. il quarto uomo è rimasto seduto in Aula.

Rientra la corte.

"Si proscioglie Di Giovanni dal reato di calunnia perchè il fatto non sussiste, si ritornano gli atti al P.M. per stabilire l'imputazione al segretario Criserà".



24 agosto 1998, richiesta della sentenza del 26/05/1998. Imputato Alfonso Di Giovanni per il reato previsto e punito dall'art. 368.

La sentenza non è manoscritta, (documento 37-quattro pagine) cercano di evitare che si possa riconoscere la calligrafia del Giudice Polidori, e confrontarla con l'ordinanza del Tribunale della libertà del giugno 1994, di cui si denunciava il falso, e su cui c'è scritto che i rottami ferrosi che i cittadini buttano sono di proprietà comunale. (documento 38-sei pagine)

Stesso giorno, 24 agosto 1998, presso la cancelleria della Procura presso la Pretura Circondariale, veniva rilasciato documentazione richiesta il 2 maggio 1998.

La Cancelleria lo rimanda presso la segreteria del dott. Giuseppe FAZIO.

La segretaria del P.M. Giuseppe FAZIO rilascia copia, fotocopiata appositamente nel modo in cui si vede, dove non solo si afferma che il procedimento contro Sacchi Antonino era stato aperto, ma sulla stessa, pensando di raggirarlo, in sottoimpressione ci sono scritte delle frasi da far pensare che il procedimento penale ci fosse stato veramente. (documento 39-una pagina)

In contrasto con la sentenza del 26 maggio 1998, il Pubblico Ministero presso la Procura della Pretura Circondariale di Varese, dott. Giuseppe Fazio, ammette falsamente di aver iniziato un procedimento penale.

Nel mese di settembre 1998, con lettera priva di data, e firma Di Giovanni Alfonso, è stato chiesto all'avvocato Brighina Alfonso, la restituzione dei soldi che aveva percepito quale acconto per la difesa da accuse infamanti (documento 40-due pagine).

Ma consapevole della protezione che ha all'interno della Procura della Repubblica di Varese, con telegramma del 16/10/98 rispondeva che egli ha regolarmente adempiuto al suo mandato (documento 41-una pagina).

Con notificazione del 23 marzo 2003, che il P.M. Agostino Abate, avvisava Di Giovanni, che le indagini relativi al procedimento penale n. 632/94 N.R. si erano concluse e non si doveva procedere ad archiviazione. (documento 42-quattro pagine)

Non avendo avuto riscontro da parte di Di Giovanni, una nuova notificazione del 6 dicembre 2003, nove mesi dopo, informava di nuovo Di Giovanni che l'indagine si era conclusa e non si doveva procedere ad archiviazione. (documento 43-tre pagine)

Mentre con un'altra notificazione sempre del 6 dicembre 2003, si avvisava Di Giovanni che l'avvocato Battaglia Antonio era stato nominato difensore d'ufficio. (documento 44-due pagine)

In un colloquio con l'avvocato battaglia, egli era già a conoscenza delle denunce presentate il 22 aprile 1997 e di alcuni fatti riguardante la vicenda.

È sulla base di questi fatti, e dei fatti già denunciati il 22 aprile 1997 con i documenti 1-2-3.

Per la consapevolezza che, sapendo di avere un potere in cui nessuno può contrastarli si permettono persino di falsificare ogni documento così evidenti dal non curarsi di constatare se sia in contrasto con altri, trovando persino il favore degli avvocati.

Abusando del potere conferitogli dallo stato, il P.M. AGOSTINO ABATE, avendo chiamato a se il procedimento penale n.632/94 R.G. N.R. adesso n. 1253/96 RG. GUP, in collaborazione con il Giudice per le udienze preliminari Dr.GIUSEPPE TROMBINO (lo stesso Giudice che ha firmato la dichiarazione in cui si afferma falsamente che è stato iniziato un procedimento penale. **(documento 39)**

consapevoli che le loro accuse hanno come obiettivo di far credere a Di Giovanni che tutto ciò che in precedenza la Procura aveva simulato, e che soprattutto l'ordinanza del presidente di sezione Giovanni Polidori in cui rinviava al P.M. gli atti per stabilire il nuovo reato da "PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI" in "PECULATO" ci fosse veramente.

Accusano persone che sanno innocenti del reato di cui all'art. 314 c.p. perché secondo l'accusa i rifiuti diventano di proprietà della pubblica amministrazione se si omette di smaltirli secondo le procedure previste dalle norme.

È sulla base della richiesta di rinvio a giudizio, notificata presso il comune di Gazzada Schianno, depositata dal Pubblico Ministero Agostino Abate in data 8 maggio 2004, **(documento 45-due pagine)** oltre un anno dopo aver terminato le indagini su richiesta del P.M. AGOSTINO ABATE **(documento 46-due pagine).**

Accusano persone, con lo scopo di nascondere i reati di colleghi pensando di far credere al Di Giovanni, che il GIP di Brescia abbia veramente archiviato le denunce del 22 aprile 1997.

Persino l'avvocato Benzoni, titolare del ricorso al TAR Lombardia contro il Comune di Gazzada Schianno, dopo aver avuto un colloquio con l'avvocato Zonda si è dimesso, ben sapendo che il TAR sarebbe entrato nel merito.

È sulla base dei fatti esposti, della documentazione che si allega.

**AL SIGNOR PROCURATORE DELLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI BRESCIA.**

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Ognuno per le proprie competenze.

Vogliono intervenire e ripristinare la legalità nel Tribunale e nella Procura di Varese.

Vogliono intervenire e perseguire penalmente per tutti i reati commessi.

Visto la violazione dell'art. 407 del c.p.p.

Visto la violazione dell'art. 418 del c.p.p.

Visto la violazione dell'art. 326 del c.p. che, il pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle funzioni e abusando del sua qualità rivela notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete.

Visto il delitto punito dall'art. 323 c.p. che agendo per uno scopo diverso da quello per il quale il potere gli è stato conferito, violando fuori e oltre i limiti stabiliti dalla legge, senza osservare determinate formalità.

Visto il delitto punito dall'art. 361 c.p. che, in qualità di Pubblici Ufficiali, omettevano di denunciare all'autorità competente in cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Visto il delitto punito dall'art. 367 c.p. che, affermando falsamente di essere avvenuto un reato, simulano le tracce di un reato, ed iniziano un procedimento penale pur sapendoli innocenti.

Visto il delitto punito dall'art. 368 c.p. che, incolpano di un reato persone pur sapendoli innocenti.


Visto il delitto punito dall'art. 378 c.p. che, dopo essere stato commesso un reato, hanno manomesso e omesso atti per aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità competente.

Visto il delitto punito dall'art. 380 c.p. che il patrocinatore rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Visto il delitto punito dall'art. 416 c.p. che più persone si sono associate allo scopo di commettere più delitti.

Visto il delitto punito dall'art. 476 c.p. che in qualità di Pubblici Ufficiali ed esercitando un potere conferitogli dallo stato, nell'esercizio delle loro funzioni, formavano un atto falso o ne alteravano un atto vero.

Visto il delitto punito dall'art. 480 c.p. che in qualità di Pubblici Ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni, attestavano falsamente in certificati fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità.



Visto il delitto punito dall'art. 612 del c.p. che, con continue minacce incutevano timore all'imputato per farlo desistere dal continuare in atteggiamenti non conformi alla loro linea.

Visto il delitto punito dall'art. 629 del c.p. che, simulando reati, e in collaborazione con gli avvocati, sotto la minaccia dell'ingiunzione e del potere giudiziario, estorcevano denaro per rendere l'imputato impotente ed impossibilitato a difendersi.

PER IL PERICOLO CHE I DENUNCIATI RAPPRESENTANO NELLA LORO GIURISDIZIONE PER IL POTERE CHE ESSI ESERCITATO.

CHE LA PRESENTE A TUTTI GLI EFFETTI È DA RITENERSI UNA DENUNCIA NEI CONFRONTI DI:

OTTAVIO D'AGOSTINO, GIUDICE PER L'INDAGINE PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE.

MASSIMO POLITI PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE.

DOMENICO NOVARA PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE.

AGOSTINO ABATE PUBBLICO MINISTERO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE

CHIUNQUE DAI FATTI ESPOSTI SIA RESPONSABILE DI REATI.

MARESCIALLO DI MURO ALL'EPOCA DI STANZA PRESSO LA STAZIONE DI RHO.

E CHI CON MANOMISSIONE ED OMISSIONE NELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO, IN COLLABORAZIONE CON IL PUBBLICO MINISTERO **AGOSTINO ABATE** PER DIFENDERE IL REATO DI **GIOVANNI POLIDORI** PRESIDENTE DI SEZIONE, NE' HANNO DETERMINATO L'ACHIVIAZIONE DA PARTE DELLA PROCURA DI BRESCIA.

Nonché:

AVVOCATO **CARLO ZONDA** DEL FORO DI VARESE.

AVVOCATO **BRIGHINA ALFONSO** DEL FORO DI VARESE.

AVVOCATO **BRUNO STEFANO** DEL FORO DI VARESE.

E DI TUTTI I NOMI TRASCritti SULLA DENUNCIA PRESENTATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO IL 22 APRILE 1997.

SI ALLEGANO I SEGUENTI ATTI.

1. Documento 1 composto da 3 pagine.
2. Documento 2 composto da 2 pagine.
3. Documento 3 composto da 26 pagine.
4. Documento 4 composto da 1 pagina.
5. Documento 5 composto da 3 pagine.
6. Documento 6 composto da 3 pagine.
7. Documento 7 composto da 6 pagine.
8. Documento 8 composto da 2 pagine.
9. Documento 9 composto da 4 pagine.
10. Documento 10 composto da 2 pagine.
11. Documento 11 composto da 1 pagina.
12. Documento 12 composto da 4 pagine.
13. Documento 13 composto da 1 pagina.
14. Documento 14 composto da 2 pagine.
15. Documento 15 composto da 3 pagine.
16. Documento 16 composto da 1 pagina.
17. Documento 17 composto da 1 pagina.
18. Documento 18 composto da 1 pagina.
19. Documento 19 composto da 2 pagine.
20. Documento 20 composto da 2 pagine.
21. Documento 21 composto da 1 pagina.
22. Documento 22 composto da 2 pagine.
23. Documento 23+23bis composto da 2 pagine.
24. Documento 24 composto da 1 pagina.
25. Documento 25 composto da 2 pagine.
26. Documento 26 composto da 3 pagine.
27. Documento 27 composto da 1 pagina.
28. Documento 28 composto da 1 pagina.
29. Documento 29 composto da 6 pagine.
30. Documento 30 composto da 1 pagina.
31. Documento 31 composto da 4 pagine.
32. Documento 32 composto da 1 pagina.
33. Documento 33 composto da 1 pagina.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. G. B.', is written vertically on the left side of the page, overlapping the list of documents.

34. Documento 34 composto da 2 pagine.
35. Documento 35 composto da 1 pagine.
36. Documento 36+36bis copie prealpina.
37. Documento 37 composto da 4 pagine.
38. Documento 38 composto da 6 pagina.
39. Documento 39 composto da 1 pagina.
40. Documento 40 composto da 2 pagine.
41. Documento 41 composto da 1 pagine.
42. Documento 42 composto da 4 pagine.
43. Documento 43 composto da 3 pagine.
44. Documento 44 composto da 2 pagina.
45. Documento 45 composto da 2 pagine.
46. Documento 46 composto da 2 pagine.

La presente denuncia è composta da 23 (ventitre pagine)
tutte firmate da Alfonso Di Giovanni.

GAZZADA SCHIANNO, 06 OTTOBRE 2004

FIRMA
DI GIOVANNI ALFONSO



RISCOSSI € 3,10
IN MARCHE DA BOLLO ORDINARIE
BRESCIA.



PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA
- 8 OTT. 2004

NIL CANCELLIERE B3
(Filomena Antonisio)

